



# Provincia di Campobasso

## Nuovo Regolamento

(approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 79/2 dell'undici dicembre 2009)

### DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DI VEICOLI AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (IPT)

in vigore dal 1° gennaio 2010

e contestuale abrogazione

del

### REGOLAMENTO

*approvato con deliberazione istitutiva dell'imposta: deliberazione del Consiglio Provinciale n. 73/5  
in data 7 Agosto 1998*

#### **Modificato con:**

Deliberazione Consiliare n. 102/3 in data 28 Dicembre 1998  
Deliberazione Consiliare n. 7/3 in data 16 Marzo 1999  
Deliberazione Consiliare n. 75/4 in data 29 Settembre 2000  
Deliberazione Consiliare n. 92/5 in data 20 Dicembre 2000  
Deliberazione Consiliare n. 20/6 in data 14 Marzo 2001  
Deliberazione Consiliare n. 15/2 in data 06 Aprile 2004

*👉 Il regolamento viene presentato nella sua versione vigente integrato con note recanti disposizioni normative in vigore al momento dell'approvazione e pubblicazione, che pertanto non costituiscono testo ufficiale*

## SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 - Principi generali.....	3
Art. 2 - Presupposti dell'imposta e soggetti passivi.....	4
CAPO II - MODALITA' D'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA.....	8
Art. 3 - Tariffe .....	8
Art. 4 - Esenzioni.....	9
Art. 5 - Agevolazioni.....	13
Art. 6 - Controlli sulle esenzioni e agevolazioni.....	14
Art. 7 - Termini di versamento.....	14
Art. 8 - Termini di decadenza.....	15
Art. 9 - Importi di modico valore .....	15
Art. 10 - Arrotondamento.....	16
CAPO III - MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA.....	16
Art. 11 - Responsabile del procedimento .....	16
Art. 12 - Modalità di Riscossione.....	16
Art. 13 - Adempimenti base del soggetto incaricato della gestione dell'imposta.....	17
Art. 14 - Compenso al soggetto incaricato della gestione dell'imposta.....	18
Art. 15 - Controlli .....	18
Art. 16 - Ripresentazione di richieste di formalità .....	18
CAPO IV - RIMBORSI - RECUPERI .....	18
Art. 17 - Rimborsi al contribuente.....	18
Art. 18 - Avviso di Accertamento .....	19
Art. 19 - Interessi .....	19
Art. 20 - Sanzioni .....	19
Art. 21 - Riscossione coattiva.....	21
Art. 22 - Ravvedimento del contribuente .....	21
Art. 23 - Dilazioni e rateazioni di pagamento .....	22
Art. 24 - Diritto di interpello .....	23
Art. 25 - Contenzioso .....	23
Art. 26 - Autotutela.....	24
Art. 27 - Norme finali.....	24
Art. 28 - Norme abrogate.....	24
Art. 29 - Entrata in vigore.....	25

# CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1 - Principi generali

1. In attuazione dell'art. 56, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446<sup>1</sup>, la Provincia di Campobasso istituisce l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) di veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) avente competenza nel proprio territorio.

---

<sup>1</sup> Art. 56 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - Imposta provinciale di trascrizione

1. Le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio, ai sensi del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al R.D. 29 luglio 1927, n. 1814, e del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

2. L'imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata secondo le modalità di cui al comma 11, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'articolo 54, fino ad un massimo del trenta per cento, ed è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalità. È dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria. Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della capacità fiscale tra province.

3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza. L'aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa.

4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 417. Tali attività, se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'articolo 52, sono affidati, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico il quale riserva alla tesoreria di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità le somme riscosse inviando alla provincia stessa la relativa documentazione. In ogni caso deve essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. L'imposta suppletiva ed i rimborsi devono essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita.

5. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta. Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli, sempreché non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze di cui al successivo comma 11, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

7. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2688 del c.c. si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa.

8. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la richiesta delle formalità e pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti.

9. Le controversie concernenti l'imposta provinciale di trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

10. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dagli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico anteriormente al 1° gennaio dell'anno dal quale ha effetto il regolamento di cui al comma 1, sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'imposta provinciale. L'imposta erariale di trascrizione e l'addizionale provinciale eventualmente versate sono rimborsate rispettivamente dall'amministrazione finanziaria e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati.

11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le misure dell'imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale provinciale.

2. L'imposta si applica nel rispetto della normativa vigente in materia e in conformità a quanto previsto nel presente regolamento.

3. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell' articolo 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446<sup>2</sup>.

## Art. 2 - Presupposti dell'imposta e soggetti passivi

1. L'imposta è dovuta, per ciascun veicolo, al momento della richiesta di ogni formalità di trascrizione, iscrizione<sup>3</sup> ed annotazione<sup>4</sup> al P.R.A..

2. Quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità di natura ipotecaria è dovuta una sola imposta<sup>5,6</sup>.

---

<sup>2</sup> Art. 52, D. Lgs. 446/1997:

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe dei tributi.

4. (...omissis ...)

5. (...omissis ...)

6. (...omissis ...)

<sup>3</sup> Le formalità d'iscrizione riguardano:

- l'iscrizione originaria o prima iscrizione, nel Pubblico Registro dell'A.C.I. di un veicolo;
- l'iscrizione dell'ipoteca legale a favore del venditore o del sovventore del prezzo;
- l'iscrizione dell'ipoteca convenzionale a favore di altri creditori.

<sup>4</sup> Le formalità di annotazione riguardano:

- i trasferimenti di proprietà del veicolo;
- la rinnovazione dell'ipoteca;
- il trasferimento dell'ipoteca in seguito a cessione del credito od in seguito a girata del titolo all'ordine che rappresenta il credito privilegiato;
- la surrogazione convenzionale o legale di un terzo nei diritti del creditore privilegiato verso il debitore;
- la costituzione in pegno, a favore di altro creditore, del credito garantito dal veicolo;
- la cancellazione parziale (riduzione dell'ammontare del credito garantito) di una iscrizione dell'ipoteca;
- la costituzione di usufrutto ai sensi dell'art. 2683 del codice civile e seguenti;
- rinnovi di iscrizioni escluso le formalità per cambio targa di cui al successivo punto.

VANNO ESCLUSE LE FORMALITÀ NON AVENTI CONTENUTO PATRIMONIALE quali ad esempio:

- denunce di perdita e di rientro in possesso;
- denunce di cessazione della circolazione;
- denunce di variazione di residenza e di caratteristiche tecniche quando espressamente richieste;
- annotazione, variazione o cancellazione della locazione;
- rinnovi di iscrizione per cambio targa in Italia;
- acquisto di possesso per le PP.AA. e le formalità richieste dalla PP.AA. quali confische e sequestri.

<sup>5</sup> 5 Comma 2 dell' art. 56 del D. Lgs. 15 dicembre 1007, n. 446 - Imposta provinciale di trascrizione.- vedi nota 1

<sup>6</sup> art. 3, 13-bis, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, con Legge 28 gennaio 2009, n. 2 “ Per agevolare il credito automobilistico, l'imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione nel pubblico registro automobilistico di ipoteche

**3. Soggetti passivi dell'imposta sono: l'acquirente del veicolo, ai sensi Codice della Strada art. 93 e 94 D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285<sup>7</sup>; il soggetto nell'interesse del quale viene compiuta l'iscrizione trascrizione o l'annotazione presso il P.R.A.**

**4. Nel caso di omessa trascrizione al PRA da parte del soggetto acquirente, il venditore rimasto intestatario nel P.R.A. può richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà anche senza presentazione del documento di proprietà<sup>8</sup>. Il recupero dell'imposta, oltre le sanzioni e gli interessi, deve essere eseguito nei confronti dell'acquirente.**

**5. I motocicli di qualsiasi tipo non sono soggetti all'imposta secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 39, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449<sup>9</sup> e dal D.M. 27 novembre 1998 n. 435<sup>10</sup> ad**

---

per residuo prezzo o convenzionali sui veicoli è stabilita in 50 euro. La cancellazione di tali ipoteche è esente dall'imposta provinciale di trascrizione."

<sup>7</sup> **Art. 93 del D. Lgs. 30/4/92 n. 285** "Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi", al secondo comma dispone:

"L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91.

al quinto comma dispone :

"Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri i tempi e le modalità di tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta."

**Art. 94 del D. Lgs. 30/4/92 n. 285** "Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario", al primo comma dispone: "In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del P.R.A., su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà"

<sup>8</sup> **D. M. 02/10/1992 N. 514 - art. 11.** - Tutela del venditore.

1. Il venditore rimasto intestatario nel P.R.A. può richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà anche senza presentazione del documento di proprietà. In tal caso la nota di richiesta, corredata del prescritto titolo di vendita, deve essere sottoscritta nei modi di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (15). L'ufficio del P.R.A. può rilasciare il certificato di proprietà solo all'intestatario del medesimo, che ne faccia richiesta, previa restituzione del documento di proprietà rilasciato in precedenza.

<sup>9</sup> **Art.17, comma 39, legge 27 dicembre 1997 n. 449** "L'imposta prevista dalla legge 23 dicembre 1977 n. 952, non è dovuta per i motocicli di qualunque tipo"

<sup>10</sup> **9 D. M. 27/11/1998 n. 435** Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione – Preambolo-

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che abroga, a partire dal 1° gennaio 1999, l'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico, di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e la relativa addizionale provinciale di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, comma 48;

Visto l'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce alle province la facoltà di istituire l'imposta provinciale di trascrizione sulle formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, a norma dell'articolo 66 dello stesso decreto legislativo n. 446 del 1997;

Visto l'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo n. 446 del 1997, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le misure della imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in modo da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e della relativa addizionale provinciale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1998, n. 223, che stabilisce, ai sensi dell'articolo 17, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le nuove misure dell'imposta erariale di trascrizione calcolate sulla base della potenza effettiva dei veicoli;

Visto l'articolo 3, commi da 48 a 55, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che istituisce l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione in misura da determinare da parte di ciascuna provincia da un minimo dell'80 ad un massimo del 100 per cento dell'imposta erariale dovuta;

Visto l'articolo 8, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabilisce che gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto i veicoli adattati ai portatori di handicap, di cui ai commi 1 e 3 dello stesso articolo 8, sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, della addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dall'imposta di registro;

Visto l'articolo 17, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che dispone che l'imposta erariale di trascrizione non è dovuta per i motocicli di qualsiasi tipo;

Ritenuta la necessità di determinare le misure dell'imposta provinciale di trascrizione applicando all'ammontare dell'importo stabilito per ogni formalità della tabella dell'imposta erariale di trascrizione, allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificata dal decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1998, n. 223, la media corretta delle aliquote della addizionale provinciale fissate da ogni provincia;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 12 ottobre 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata con nota n. 3-5144 del 9 novembre 1998;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1.

1) Le misure dell'imposta provinciale di trascrizione da applicare alle formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, sono stabilite nella tariffa di cui alla allegata tabella, che fa parte integrante del presente regolamento, distintamente per tipo e potenza dei veicoli.

2) Le misure dell'imposta di cui al comma 1 si applicano con le modalità di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3) Sono esenti dall'imposta provinciale di trascrizione gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli adattati ai soggetti portatori di handicap, indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**TABELLA \***

Tipo e potenza dei veicoli		Importi (€)	
1			
motocarrozze e trattori agricoli		€150,81	a)
autoveicoli ed autovetture fino a 53 Kw, ovvero autobus e trattori stradali fino a 110 kw.		€150,81	b)
autoveicoli ed autovetture oltre 53 Kw per ogni kw.	per ogni Kw	€3,51	c)
autobus e trattori stradali oltre 110 Kw per ogni kw.	per ogni Kw	€1,76	d)
veicoli a motore per trasporto di cose		e)	
fino 7 q.li		€199,35	
oltre 7 fino 15 q.li		€290,25	
oltre 15 fino 30 q.li		€326,40	
oltre 30 fino 45 q.li		€380,63	
oltre 45 fino 60 q.li		€452,93	
oltre 60 fino 80 q.li		€519,56	
oltre 80 q.li		€646,60	
rimorchi per trasporto di cose fino 20 q.li		f)	
fino 20 q.li		€265,98	
oltre 20 fino 50 q.li		€356,36	
oltre 50 q.li		€452,93	
rimorchi per trasporto di persone		g)	
fino 15 posti		€229,82	
da 16 a 25 posti		€253,58	
da 26 a 40 posti		€302,13	
oltre 40 posti		€362,55	
2			
atti soggetti ad IVA		€150,81	
3			
formalità relative ad atti con cui si costituiscono, modificano od estinguono diritti reali di garanzia con un minimo di L. 292.000		MINIMO € 150,81	1,46%
4			
formalità relative ad atti diversi da quelli altrove indicati aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale con un minimo di L. 292.000		MINIMO € 150,81	7,8%
5			
formalità relative ad atti di cui al numero 4 della tariffa NON aventi contenuto patrimoniale		MINIMO € 150,81	€ 150,81

eccezione dei motoveicoli previsti dall'art. 5, comma 3, del presente Regolamento, vale a dire i motoveicoli ultratrentennali.

**6.** In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione<sup>11</sup>.

---

**Arrotondamento** L'importo totale dell' I.P.T. da versare va arrotondato all'unità di euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi o per eccesso se superiore a 49 centesimi.

**Aumento della tariffa base** Le Province possono deliberare aumenti della suddetta tariffa di base fino ad un massimo del 30%.

\* La tabella è tratta dal testo del Decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435. I valori sono stati aggiornati in Euro.

<sup>11</sup> Comma **6 dell' art. 56 del D. Lgs. 15 dicembre 1007, n. 446** - Imposta provinciale di trascrizione - *Vedi nota 1*

## CAPO II - MODALITA' D'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

### Art. 3 - Tariffe

1. L'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. è applicata sulla base di apposite tariffe determinate con Decreto dal Ministero delle Finanze 27 novembre 1998, n. 435<sup>12</sup>.

2. Le misure delle tariffe, di cui al comma precedente, possono essere aumentate sino ad un massimo del trenta per cento<sup>13</sup>.

3. Nei casi in cui sia stata omessa la trascrizione di un atto d'acquisto, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto in conformità a quanto previsto dall'art. 2688 Codice Civile concernente la continuità delle trascrizioni. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti del citato articolo del Codice Civile si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa. Nel caso in cui il secondo soggetto acquirente abbia i requisiti per beneficiare dell'esenzione dall'imposta, questi deve comunque versare in nome e per conto del precedente acquirente un'imposta pari al valore ordinario della relativa tariffa<sup>14</sup>.

4. Le tariffe sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.<sup>15</sup>

5. Nel caso in cui le tariffe da applicare siano deliberate nel corso dell'esercizio, in conformità a quanto previsto dal comma 4, le eventuali differenze d'imposta dovute ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, devono essere corrisposte dal soggetto passivo di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente regolamento, nel termine di 60 giorni dalla richiesta da parte della Provincia, anche su segnalazione del soggetto incaricato alla gestione dell'imposta. I versamenti integrativi in esame non sono soggetti a sanzioni, né a interessi, se pagati entro il termine di cui sopra.

6. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di cui al comma 4 del presente articolo, le stesse si intendono prorogate di anno in anno.

7. La Provincia notifica entro dieci giorni dalla data di esecutività, copia autenticata della deliberazione modificativa delle misure dell'imposta al competente Ufficio provinciale del P.R.A. e all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza.

8. Entro 30 giorni dalla data di esecutività, la deliberazione di cui al precedente comma deve essere comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze e deve essere resa pubblica mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

---

<sup>12</sup> **D. M. 27/11/1998 n.435** - Vedi nota 9

<sup>13</sup> **Comma 2 dell' art. 56 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446** - Imposta provinciale di trascrizione - Vedi nota 1

<sup>14</sup> **Codice Civile art. 2688**: Continuità delle trascrizioni.

Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto [c.c. 2650, 2653, 2686].

Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l'ordine rispettivo, salvo il disposto dell'articolo 2644

<sup>15</sup> **Legge Finanziaria 2007 27 dicembre 2006, n. 296 – art. 1 -**

*comma 169*. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

## Art. 4 - Esenzioni

1. Sono esenti per legge dal pagamento dell'imposta le formalità aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti:

a. Soggetto Disabile con ridotte od impedito capacità motorie permanenti in possesso di patente speciale e veicolo adattato alla guida - Art. 8, Legge 27/12/1997<sup>16</sup>, n. 449, Art. 3 D.M. 435/98<sup>17</sup>

b. Soggetto Disabile con ridotte od impedito capacità motorie permanenti *con veicolo adattato al trasporto* - Art. 8, Legge 27/12/1997, n. 449, Art. 3 D.M. 435/98.

c. Soggetto Disabile con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni *trasportato* senza obbligo di adattamento del veicolo - Art. 30, comma 7, Legge n. 388/2000<sup>18</sup>.

d. Soggetto Disabile *trasportato* con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento - Art. 30, comma 7, Legge n. 388/2000.

e. *Soggetti autorizzati al commercio di mezzi di trasporto usati* nel caso i cui detti mezzi siano destinati alla vendita - Art. 56, comma 6, D.Lgs.446/ 1997<sup>19</sup>.

---

<sup>16</sup> **Legge 27.12.1997 n. 449 - art. 8** - Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap: "All'art. 13 bis comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze.. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

2. Per i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non possessori di reddito, la detrazione di cui al comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione.

4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro.

<sup>17</sup> **D. M. 27/11/1998 n. 435 - art. 3** Sono esenti dall'imposta provinciale di trascrizione gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli adattati ai soggetti portatori di handicap, indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. **Legge n. 388/2000 articolo 30, comma 7:**

Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.

<sup>19</sup> **Art. 56, comma 6, prima parte, D. Lgs. n. 446 del 1997** – Vedi nota 1

f. **Procedimenti di competenza del Giudice di Pace** che non eccedono euro 1.032,91 - Art. 46 Legge 21/11/1991, n. 374 - Circolare 49/E 17/04/2000<sup>20</sup>.

g. Aziende e istituti di credito o loro sezioni o gestioni che esercitano, (in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative), **il credito a medio e lungo termine** nei confronti di **operazioni di finanziamento** - Art. 15 D.P.R. 29/9/1973, n. 601 - Circolare 49/E 17/04/2000<sup>21</sup>.

h. **Associazioni di volontariato** per operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle stesse per atti connessi allo svolgimento delle loro attività ai sensi dell'Art. 8 comma 1 della Legge 11/8/ 1991, n. 266 - Circ. 49/E 17/04/2000<sup>22</sup> e per operazioni relative a trascrizioni di veicoli provenienti da donazioni, attribuzione di eredità o di legato a loro favore ai sensi dell'Art. 8 comma 2 Legge 11/8/ 1991, n. 266<sup>23</sup>.

i. Procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di **separazione tra i coniugi** - Art. 19 Legge 6/3/1987, n. 74 - Circolare 49/E 17/04/2000<sup>24</sup>.

l. **Trasferimenti a favore di aziende speciali o di società di capitali** effettuati dai Comuni, dalle Province e dai consorzi fra tali enti - Art. 118 D. Lgs. n. 267 del 2000<sup>25</sup>.

m. **Cancellazione di ipoteche iscritte al PRA per residuo prezzo o convenzionali su veicoli** - Art. 3, comma 13-bis, d.l. n. 185/2008, convertito con modificazioni nella Legge n. 2/2009<sup>26</sup>.

---

<sup>20</sup> **Art. 46 della Legge 21 novembre 1991, n. 374.**

“Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.032,91 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni”

<sup>21</sup> **Art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601**

“Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.”

**Circolare 49/e del 17/04/2000** - Omissis -

- nell'art. 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, che riguarda gli atti ed i procedimenti di competenza del Giudice di pace che non eccedono la somma di lire due milioni; - nell' art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in tema di atti relativi a finanziamenti agevolati; - nell' art. 8 della legge 29 settembre 1991, n. 266, che concerne le operazioni delle associazioni di volontariato, diverse dalle successioni e dalle donazioni; - nell' art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, che riguarda gli atti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione tra i coniugi.

- Omissis -

Da queste premesse si può quindi dedurre che le disposizioni di esonero previste dalla normativa IET sono rimaste ancora in vigore in quanto compatibili con la nuova disciplina. Deve quindi ritenersi valido anche per l'IPT il rinvio disposto dall'art. 2, comma 7, della legge n. 957 del 1977, secondo cui si applicano alla IET le esenzioni e le agevolazioni previste in materia di imposta di registro.

<sup>22</sup> **Art. 8 comma 1 della Legge 11 agosto 1991, n. 266** “Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.” **Circolare 49/e del 17/04/2000** - Vedi nota 20

<sup>23</sup> **Art. 8 comma 2 della Legge 11 agosto 1991, n. 266** “Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni nè prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati”

<sup>24</sup> **Art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74** “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”

**Circolare 49/E del 17/04/2000** - Vedi nota 20

<sup>25</sup> **Art. 118, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**

I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di società di capitali di cui al comma 13 dell'articolo 113 sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Gli onorari previsti per i periti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all'articolo 2343 del codice civile, nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti conseguenti ai trasferimenti, sono ridotti alla metà.

<sup>26</sup> Vedi nota 6

## **2. Sono, altresì, esenti dal pagamento dell'imposta le formalità aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti:**

**a. Le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle *Onlus* (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di cui all'Art. 10<sup>27</sup> del Dlgs 4 dicembre 1997, n. 460 - Art. 21 D.Lgs n. 460/1997<sup>28</sup>.**

<sup>27</sup> **Art. 10, D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460** - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico; 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui all'art. 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 9) promozione della cultura e dell'arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:

a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.

4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a

**b. Le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (ex IPAB) – Art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 207/2001<sup>29</sup>.**

**3. Nei casi di cui ai punti a-b-c-d, del comma 1 potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile a condizione che questo sia da considerare a suo carico ai fini fiscali.**

**4. Si applica all'imposta ogni altra esenzione prevista dalla Legge.**

---

favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1.

10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.

**28 Art. 21 del D. Lgs. n. 460/1997 :** “I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti”

**29 Art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 207/2001 - Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della Legge 8 novembre 2000, n. 328:** “5. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza”.

## Art. 5 - Agevolazioni

**1.** Per le formalità relative alle sottoindicate tipologie l'imposta è dovuta **nella misura di un quarto** tenendo conto dell'eventuale incremento di tariffa, di cui all'art. 3, deliberato dalla Provincia ai sensi dell'art. 56, comma 2, del D. Lgs. 446/97<sup>30</sup>:

a. Autoveicoli<sup>31</sup> muniti di carta di circolazione per uso speciale e rimorchi; destinati a servire detti veicoli, sempreché NON siano adatti al trasporto di cose, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56, comma 6, del D.Lgs. 446/97;<sup>32</sup>.

b. Rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili; ai sensi di quanto previsto dall'art. 56, comma 6, del D.Lgs. 446/97;<sup>33</sup>.

**2.** Per le formalità relative alle sottoindicate tipologie l'imposta è dovuta nella misura fissa di cui al punto 2 del D.M. n. 435 del 1998 tenendo conto dell'eventuale incremento di tariffa, di cui all'art. 3, deliberato dalla Provincia ai sensi di quanto previsto dall'art. 56, comma 2, del D.Lgs. 446/97:

a. Atti relativi a operazioni rientranti nel campo di applicazione IVA, indipendentemente dalla base imponibile applicata in Italia e dal regime impositivo applicato all'estero;

b. (...inapplicabile...)

c. Cancellazione di ipoteche, in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata;

d. (...inapplicabile...);

e. (...inapplicabile...);

**3.** Per le formalità aventi ad oggetto veicoli e motoveicoli costruiti da almeno trent'anni o veicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico costruiti da almeno vent'anni e individuati con propria determinazione dall'ASI e dalla FMI, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, l'imposta è dovuta nella misura indicata all'Art. 63, commi 1, 2 e 3, Legge 21 novembre 2000 n. 342.<sup>34</sup>

**4.** Per agevolare il credito automobilistico l'imposta per l'iscrizione nel PRA di ipoteche per il residuo prezzo o convenzionale sui veicoli è stabilita in 50 euro<sup>35</sup>.

<sup>30</sup> Art. 56, comma 2, del D. Lgs. 446/97- Vedi nota 1

<sup>31</sup> Codice della Strada Art. 54 comma 1 lettera g) - Autoveicoli - D. Lgs. 30/4/1992, n. 285

g) autoveicoli per uso speciale:veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;

<sup>32</sup> Art. 56 comma 6 del D. Lgs. 446/97 - Vedi nota 1 .

<sup>33</sup> Art. 56 comma 6 del D. Lgs. 446/97 - Vedi nota 1

<sup>34</sup> Legge 342 del 21/11/2000 art. 63 " Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli".

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli"

<sup>35</sup> art. 3, 13-bis, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, con Legge 28 gennaio 2009, n. 2

5. Si applica all'imposta ogni altra agevolazione prevista dalla Legge.

## Art. 6 - Controlli sulle esenzioni e agevolazioni

1. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi ai sensi dell'art. 71, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, in conformità a quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,<sup>36</sup> per l'ottenimento delle esenzioni/agevolazioni di cui ai precedenti articoli .

2. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione<sup>37</sup> di cui al comma 1 devono contenere l'attestazione di tutti i dati previsti dalla Provincia e risultanti da appositi modelli predisposti<sup>38</sup>

3. Alle richieste di iscrizione e trascrizione al P.R.A. di veicoli, rientranti nella casistica di cui all'art. 5, comma 2, lett. a, del presente regolamento, concernente gli atti soggetti ad IVA, deve essere sempre allegata: copia della fattura d'acquisto o, nel caso di veicoli provenienti dall'estero acquistati da privati, copia del modello F24; copia della bolletta doganale per i veicoli provenienti da Paesi extra UE.

## Art. 7 - Termini di versamento

1. Per le formalità di prima iscrizione di veicoli nel P.R.A., nonché di iscrizione di contestuali diritti reali di garanzia, il versamento dell'imposta è effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione<sup>39</sup>.

2. Per le formalità di trascrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel P.R.A, il versamento dell'imposta è effettuato entro lo stesso termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata<sup>40</sup>.

3. Per le formalità soggette all'imposta relative ad atti societari e giudiziari, il termine di cui al comma precedente decorre dalla fine del sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dall'effettiva restituzione degli stessi alle parti, a seguito dei

<sup>36</sup> Art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 - Modalità dei controlli.

Comma 1. Le amministrazioni precedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

art. 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 - Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive.

<sup>37</sup> art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

.....i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

<sup>38</sup> art. 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 - Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive.

1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (D. LGS 196/2003).

3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze

<sup>39</sup> Art. 93 del D. Lgs. 30/4/92 n. 285 - Vedi nota 6

<sup>40</sup> Art. 94 del D. Lgs. 30/4/92 n. 285 - Vedi nota 6

rispettivi adempimenti.<sup>41</sup> Per atti societari si intendono: la costituzione, la variazione, la trasformazione, il conferimento, la fusione, la scissione e lo scioglimento di società o altri atti previsti dalla legge.

## Art. 8 - Termini di decadenza

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Entro lo stesso termine sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie<sup>42</sup> previste dal successivo art. 20. L'accertamento in rettifica dei parziali o ritardati versamenti e l'accertamento d'ufficio degli omessi versamenti sono notificati al contribuente, anche a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con apposito avviso motivato.

2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo<sup>43</sup>.

3. La richiesta per l'ottenimento del rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso, a pena di decadenza, deve essere presentata, entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione<sup>44</sup>.

## Art. 9 - Importi di modico valore

1. Non si procede alla riscossione, al recupero o al rimborso dell'imposta, compresi eventuali sanzioni ed interessi, per importi complessivi pari o inferiori a €16,53 in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione<sup>45 46</sup>. Tali importi non devono in ogni caso intendersi come franchigia.

---

<sup>41</sup> Art. 56 comma 8 del D. Lgs. 446/97 - Vedi nota 1

<sup>42</sup> Legge Finanziaria 2007 27 dicembre 2006, n. 296 - art. 1

*comma 161* - Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, e successive modificazioni.

<sup>43</sup> Legge Finanziaria 2007 27 dicembre 2006, n. 296 - art. 1 - *comma 163* - Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

<sup>44</sup> Legge Finanziaria 2007 27 dicembre 2006, n. 296 - art. 1 - *comma 164* - Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede a effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

<sup>45</sup> Legge Finanziaria 2007 27 dicembre 2006, n. 296 - art. 1 - *comma 168*

Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n.289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n.289 del 2002.

<sup>46</sup> Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - art. 25. - (Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare)

2. Nel caso in cui gli importi da riscuotere o rimborsare sono superiori all'importo di cui al comma precedente, si procede alla riscossione o al rimborso dell'intero importo.

### **Art. 10 - Arrotondamento**

1. Il pagamento degli importi complessivamente dovuti, in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi e per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi<sup>47</sup>.

## **CAPO III - MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA**

### **Art. 11 - Responsabile del procedimento**

1. Il Dirigente preposto alla gestione dell'imposta dal piano esecutivo di gestione è responsabile dei procedimenti di riscossione, recupero e controllo dell'imposta.

2. Il Dirigente di cui al precedente comma può delegare la responsabilità dei procedimenti al altri addetti al Servizio stesso ai sensi dell'art. 5, legge 7 agosto 1990, n. 241<sup>48</sup>.

### **Art. 12 - Modalità di Riscossione**

1. L'accertamento dell'imposta, la liquidazione, la riscossione, la contabilizzazione, i relativi controlli con l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento della stessa<sup>49</sup>, sono effettuati con le modalità di cui all'art. 52, comma 5 del D.Lgs. 446/97<sup>50</sup>.

---

Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici.

Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonché norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.

Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.

Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo minimo non può essere inferiore a 12 euro.

<sup>47</sup> **Legge Finanziaria 2007 27 dicembre 2006, n. 296 - art. 1- comma 166**

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

<sup>48</sup> **Legge 7-8-1990 n. 241 - Articolo 5. Responsabile del procedimento**

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

<sup>49</sup> Art. 56, comma 4, D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - *Vedi nota 1*

2. L'affidamento al concessionario del P.R.A. è effettuato tramite apposita convenzione<sup>51</sup>.

## **Art. 13 - Adempimenti base del soggetto incaricato della gestione dell'imposta**

1. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta riversa alla tesoreria della Provincia l'imposta riscossa al netto del compenso e di eventuali rimborsi spettanti. Il riversamento deve essere effettuato con valuta fissa come concordato fra le parti.

2. Sui ritardati riversamenti verranno applicati gli interessi di mora per "danni nelle obbligazioni pecuniarie", come da art. 1224 del codice civile<sup>52</sup>, fatte salve cause oggettive di forza maggiore preventivamente comunicate dal soggetto incaricato della gestione dell'imposta e regolarmente accertate con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 3 del D.L. 21 giugno 1961 n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961 n. 770.

3. Entro la prima decade di ogni mese, il soggetto incaricato della gestione dell'imposta presenta alla Provincia un riepilogo, su supporto cartaceo e informatico, dei dati contenenti i versamenti relativi al mese precedente, distinti per giorno.

---

<sup>50</sup> **Art. 52, comma 5, D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446**

*Comma 5* - I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate:

mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, è, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo articolo 53; nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53, fatta salva la facoltà del rinnovo dei contratti fino alla revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse.; l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

Il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione

<sup>51</sup> **Art. 52, c. 4. d.lgs. n. 446/1997** prevede che "Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 417. Tali attività, se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'articolo 52, sono affidati, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico il quale riserva alla tesoreria di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità le somme riscosse inviando alla provincia stessa la relativa documentazione. In ogni caso deve essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. L'imposta suppletiva ed i rimborsi devono essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita".

<sup>52</sup> **Codice Civile Art. 1224** - Danni nelle obbligazioni pecuniarie

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali [1284], anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.

Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori

4. Entro il mese di gennaio, il soggetto incaricato della gestione dell'imposta presenta alla Provincia il rendiconto dei versamenti relativi all'anno precedente, distinti per mese, nonché le eventuali rettifiche intercorse. I documenti di cui sopra sono sottoscritti dal responsabile del soggetto incaricato della gestione dell'imposta.

5. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta, registra gli introiti effettuati giornalmente per conto della Provincia, verificando che gli importi riscossi corrispondano alle tariffe vigenti.

6. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta che effettua direttamente rimborsi e recuperi, come da successivo Capo IV, presenta alla Provincia appositi riepiloghi mensili ed annuali.

7. La trasmissione dei dati di cui ai commi precedenti, fra il soggetto incaricato della gestione dell'imposta e la Provincia avviene, di norma, in via telematica con modalità concordate tra le parti che garantiscano un accesso agevole ai dati gestiti e con possibilità di effettuare export periodici aggiornati di tali dati che devono essere suscettibili di idonea conservazione.

## **Art. 14 - Compenso al soggetto incaricato della gestione dell'imposta**

1. Al soggetto incaricato della gestione dell'imposta, per l'attività di gestione dell'imposta compete il compenso convenuto tra le parti.

## **Art. 15 - Controlli**

1. La Provincia effettua i controlli, anche tramite ispezioni, ritenuti opportuni sull'attività del soggetto incaricato della gestione dell'imposta.

2. La Provincia effettua, direttamente o tramite soggetti terzi all'uopo incaricati, controlli sulla corretta applicazione dell'imposta utilizzando anche altre banche dati.

3. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta provinciale può attribuire compensi incentivanti, al personale addetto, in misure differenziate in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione e dell'elusione d'imposta volti a migliorare anche la qualità del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso.

## **Art. 16 - Ripresentazione di richieste di formalità**

1. Nel caso di ripresentazione di formalità, precedentemente rifiutate dal P.R.A., non si dà luogo ad ulteriori riscossioni salvo che le stesse non siano state rifiutate per insufficiente versamento.

2. Per i versamenti o integrazioni dell'imposta effettuati oltre i termini stabiliti dall'articolo 7, si applicano le sanzioni previste dal successivo articolo 20 del presente regolamento.

# **CAPO IV - RIMBORSI - RECUPERI**

## **Art. 17 - Rimborsi al contribuente**

1. La domanda di rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso deve essere presentata per iscritto dal contribuente o da chi abbia richiesto la formalità, se soggetto diverso dal contribuente, purché munito di delega scritta rilasciata dal contribuente stesso.

2. La domanda di rimborso deve essere inoltrata alla Provincia o al soggetto incaricato della gestione dell'imposta.

3. I rimborsi riguardano:

a. Richieste di formalità già presentate e rifiutate dal P.R.A., che non vengono più ripresentate corredate dalla nota di trascrizione originaria debitamente annullata dall'ufficio del P.R.A.; in tal caso la richiesta è presentata direttamente al soggetto incaricato della gestione.

b. Versamenti in eccesso o non dovuti.

4. La Provincia, verificati i presupposti per il rimborso, effettua la restituzione direttamente o autorizza il soggetto incaricato della gestione dell'imposta ad effettuare il rimborso stesso: in tal caso detto soggetto conserva ai propri atti le quietanze relative alle somme rimborsate.

5. Il rimborso è effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

6. A decorrere dalla data del versamento sono dovuti al contribuente gli interessi nella stessa misura determinata dalla Provincia nel successivo articolo 19.

## Art. 18 - Avviso di Accertamento

1. L'avviso d'accertamento è predisposto dalla Provincia nei termini e nelle forme di legge<sup>53</sup> e notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Gli avvisi d'accertamento d'ufficio sono correlati ad omesse iscrizioni o trascrizioni al P.R.A.<sup>54</sup> o insufficienti versamenti.

## Art. 19 - Interessi

1. In caso di mancato o ritardato pagamento dell'imposta o in caso di rimborsi, si applicano gli interessi legali **incrementati di 3 punti percentuali** calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili<sup>55</sup>.

## Art. 20 - Sanzioni

1. La sanzione, per omesso, ritardato, parziale pagamento dell'imposta è pari al 30%<sup>56</sup> dell'importo non versato ed è disciplinata dal D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472<sup>57</sup>.

<sup>53</sup> Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Finanziaria 2007" - art. 1 - commi 161 e 162

<sup>54</sup> Legge Finanziaria 2007 27 dicembre 2006, n. 296 - art. 1 - comma 161 - Vedi nota 40

<sup>55</sup> Legge Finanziaria 2007 27 dicembre 2006, n. 296 - art. 1- comma 165

La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme a esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento

**Codice Civile 1284** Saggio degli interessi.

Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 2,5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale

<sup>56</sup> Art. 13, D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471. Ritardati od omessi versamenti diretti.

*Comma 1* Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in

## 2. La sanzione è dovuta

- a. dal soggetto che ha commesso o concorso a commettere la violazione<sup>58</sup>;
- b. dalla persona giuridica nel caso in cui la sanzione sia relativa al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica<sup>59</sup>.

3. Nel caso di reiterato comportamento elusivo, la sanzione viene aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione dell'imposta<sup>60</sup>.

4. Per altre violazioni si intendono quelle in materia di IPT o quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

5. A qualsiasi violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, diverse da quelle già previste dallo stesso e da altre disposizioni legislative, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a €500,00<sup>61</sup>.

6. Alle sanzioni del precedente comma si applicano le disposizioni di cui al capo I sezione I e II della Legge 24/11/1981 n. 689<sup>62</sup> concernente modifiche al sistema penale:

- a) La violazione, quando è possibile, è contestata immediatamente al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata al predetto soggetto, gli estremi della violazione debbono essere notificati al medesimo entro il termine di novanta giorni dall'accertamento, se residente nel territorio della Repubblica e entro il termine di trecentosessanta giorni, se residente all'estero.

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire scritti difensivi<sup>63</sup> alla Provincia;

---

seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile

<sup>57</sup> **D. Lgs. 18 dicembre 2007 n. 472** - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

<sup>58</sup> **D. Lgs. 18 dicembre 2007 n. 472 - art. 2 - comma 2** - La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione

<sup>59</sup> **Art. 7 D. L. 269/2003 - Articolo 7** - Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie.

Comma 1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.

<sup>60</sup> **D. Lgs. 472/1998 - art. 7 - comma 3** - Criteri di determinazione della sanzione.

La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

<sup>61</sup> **Articolo 7-bis del D. Lgs. 267/2000**: Sanzioni amministrative.

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689

<sup>62</sup> **Legge 24 Novembre 1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale** - Capo I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

<sup>63</sup> **Legge 24 Novembre 1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale - Art. 14** - Contestazione e notificazione.

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.

- b) È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
- c) La Provincia qualora ritenga fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto<sup>64</sup>.

## Art. 21 - Riscossione coattiva

1. Decorsi infruttuosamente i termini stabiliti con l'avviso di accertamento la Provincia procederà alla riscossione coattiva.

## Art. 22 - Ravvedimento del contribuente

1. Il contribuente nel caso di omesso o parziale pagamento dell'imposta, qualora non siano iniziate da parte degli uffici preposti attività di accesso, ispezione, verifiche o altre attività amministrative d'accertamento, può avvalersi dell'istituto del ravvedimento<sup>65</sup>, effettuando

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto

<sup>64</sup> **Legge 24 Novembre 1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale - Art. 18.** - Ordinanza-ingiunzione.

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890

<sup>65</sup> **65Art. 13 comma 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.**- Ravvedimento

La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

ad un dodicesimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

ad un decimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

ad un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni .

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

contestualmente il versamento dell'imposta dovuta, degli interessi e della sanzione nei seguenti termini:

- a. Nella misura del 2,5% per pagamenti effettuati entro trenta giorni dalla scadenza;
- b. Nella misura del 3% per pagamenti effettuati entro un anno dalla scadenza.

## **Art. 23 - Dilazioni e rateazioni di pagamento**

1. Il contribuente con istanza regolarmente assoggettata all'imposta di bollo, indirizzata alla Provincia, può chiedere dilazioni e/o rateazioni del pagamento delle somme dovute. L'istanza deve essere presentata, a pena decadenza, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva e deve contenere idonea dimostrazione della situazione di obiettiva e temporanea difficoltà del contribuente.

2. Le dilazioni e le rateazioni di cui al comma precedente soggiacciono alle condizioni ed ai limiti seguenti:

- a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- b) ammontare del debito pari o superiore ad €1.000,00;
- c) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento della rata alla scadenza;
- d) durata massima della rateazione: sino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo;
- e) applicazione degli **interessi legali** sulle rateazioni concesse.

3. La dilazione e/o rateazione cui al comma 1 è disposta tramite determinazione del Dirigente preposto alla gestione dell'imposta, di cui al precedente articolo 11, che provvede a comunicare al contribuente l'accoglimento dell'istanza e le modalità di effettuazione della rateazione.

---

Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

**Circolare Ministero delle Finanze 13-07-1998, n. 184/E** - Violazioni connesse alle dichiarazioni e al pagamento di tributi locali - Ravvedimento]

L'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, come sostituito dal decreto legislativo n. 203 del 5 giugno 1998, (applicabile anche in materia di tributi locali per effetto della norma di rinvio contenuta nell'articolo 16 del decreto legislativo n. 473 del 18 dicembre 1997) consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, in particolare, le violazioni connesse alla dichiarazione e al pagamento dei tributi.

Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

L'articolo 5 del decreto del direttore generale del dipartimento delle Entrate dell'11 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dello stesso giorno, stabilisce che il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie, anche a seguito di ravvedimento operoso, afferenti i tributi dei comuni e delle province, con esclusione dell'Invim, è eseguito secondo le stesse modalità ed utilizzando la medesima modulistica prevista per i singoli tributi cui si riferisce.

Ciò stante, nel richiamare le osservazioni di carattere generale sul ravvedimento operoso contenute nella circolare n. 180/E del 10 luglio, vengono qui di seguito trattate, per i tributi maggiormente significativi, alcune fattispecie che presentano un più diffuso ed immediato interesse, fornendo altresì istruzioni sulle modalità di effettuazione dei versamenti.

4. Sulla somma dovuta a titolo di imposta sono calcolati gli interessi nella misura prevista dalla lettera e) del precedente comma 2, a partire dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino alla data di scadenza della rateizzazione. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

5. Nel caso in cui l'ammontare del debito risulti superiore a euro 10.000,00 è richiesta la prestazione di idonea garanzia tramite fidejussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da un istituto o impresa assicuratrice abilitata per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

6. In caso di conoscenza di situazioni economiche particolari che facciano temere per la riscossione del credito la dilazione e/o rateazione vengono concessi solo previo rilascio di garanzia fidejussoria anche per importi inferiori ad €10.000,00.

7. In caso di mancato pagamento entro il termine della dilazione si procede all'attivazione della procedura di recupero coattivo.

## **Art. 24 - Diritto di interpello**

1. Qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni che disciplinano la materia, il contribuente può inoltrare per iscritto alla Provincia apposita istanza di interpello.

2. L'istanza deve contenere gli elementi prescritti dall'art. 11<sup>66</sup> della legge 212/2000 e dal Decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.

## **Art. 25 - Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'Imposta Provinciale di Trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 546 del 31/12/92.

---

<sup>66</sup> Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Art. 11. - (Interpello del contribuente)

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1. 4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria [1].

6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.

Note:

1 Per le norme regolamentari relative all'esercizio dell'interpello, vedi cfr. il D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

## **Art. 26 – Autotutela**

**1.** Il potere di autotutela della Provincia si esercita mediante:

- a) l'annullamento d'ufficio o di revoca degli atti illegittimi o infondati, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità;
- b) il rispetto del criterio di economicità sulla base del quale iniziare od abbandonare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie dell'Ente<sup>67</sup>.

**2.** Il potere di annullamento e di revoca degli atti illegittimi o infondati o di rinuncia all'imposizione spetta al responsabile dell'entrata che ha emanato l'atto illegittimo o che é competente per gli accertamenti d' ufficio.

**3.** Le eventuali richieste di annullamento di atti o di rinuncia all'imposizione avanzate dai contribuenti sono indirizzate alla Provincia.

**4.** Dell'eventuale annullamento di atti o rinuncia all'imposizione é data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

## **CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 27 - Norme finali**

**1.** Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia<sup>68</sup>.

**2.** Tutti i richiami a norme di leggi vigenti contenuti nel presente regolamento sono da intendersi estesi alle successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.

### **Art. 28 - Norme abrogate**

**1.** Dal 1° gennaio 2010 è abrogato il Regolamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale del n. 73/5 in data 7 Agosto 1998, modificato con deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 102/3 in data 28 Dicembre 1998, n. 7/3 in data 16 Marzo 1999, n. 75/4 in data 29 Settembre 2000, n. 92/5 in data 20 Dicembre 2000, n. 20/6 in data 14 Marzo 2001 e n. 15/2 in data 06 Aprile 2004.

---

<sup>67</sup> **D.L. 564/1994 - art. 2quarter** - Autotutela.

1. Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'amministrazione

1-bis. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato

1-ter. Le regioni, le province e i comuni indicano, secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti per l'esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 1-bis relativamente agli atti concernenti i tributi di loro competenza

1-quater. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza

1-quinquies. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.

<sup>68</sup> **Dlgs 15 dicembre 1997, n. 416 – art. 52.** – Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.- *vedi nota 2.*

2. Sono fatti salvi i rapporti giuridici perfezionati e gli effetti prodotti in base al regolamento abrogato.

### **Art. 29 - Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente Regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, si applicano con decorrenza 1° gennaio 2010.